



# CITTÀ DI TERRACINA

## PROVINCIA DI LATINA

UNITÀ DI PROGETTO PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO  
Settore Demanio Marittimo

**AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELLE SPIAGGE LIBERE AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7, COMMA 1, LETT. B, DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 19/2016.**

### IL DIRIGENTE

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 681 del 07/04/2026, con la quale viene approvato il presente Avviso Pubblico e i suoi allegati (domanda di ammissione alla gara, scheda offerta tecnica, elaborato planimetrico, schema di convenzione);

**Visto** l'art. 6 del Regolamento Regione Lazio del 12.08.2016, n.19 "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative" che consente ai Comuni, in occasione di ciascuna stagione balneare, di stipulare con soggetti terzi le convenzioni di cui al successivo art. 7, comma 1, lett. b, per l'affidamento delle spiagge libere presenti sul proprio territorio, al fine di assicurare i servizi di assistenza e di salvataggio, servizi di igiene accessibili anche da persone diversamente abili, servizi di pulizia almeno una volta al giorno, la realizzazione di uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone diversamente abili e gli altri ritenuti necessari, con possibilità di installare strutture di superficie coperta massima di mq. 25,00 realizzate in materiali ecocompatibili e di facile rimozione, **le quali dovranno essere adibite esclusivamente a ricoveri delle dotazioni delle postazioni di salvataggio, di materiale per assicurare l'igiene, per il pronto soccorso e per la pulizia manuale dell'arenile e dei bagni, e comunque devoluti al corretto e migliore espletamento dei servizi minimi essenziali connessi alla balneazione ed esclusivamente per lo svolgimento di attività di pubblico interesse.** Nelle spiagge libere oggetto di convenzione è vietato il **preposizionamento di attrezzature balneari e l'organizzazione di servizi alla balneazione non può in nessun caso precludere la libera fruizione degli arenili.**

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 1161/2001 e ss.mm.ii. al Capo IV - Paragrafo 1, che attribuisce ai Comuni, tra l'altro, il compito di garantire sugli arenili liberi il minimo di servizi generali indispensabili per la tutela dell'incolumità pubblica, tra cui postazioni di salvataggio a mare, assistenza bagnanti e postazioni di primo soccorso;

**Vista**, altresì, l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 30/2025, ad oggi vigente, emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina che prevede, all'art. 6, che il Comune è soggetto obbligato a garantire negli orari di esercizio balneare un servizio di assistenza e salvataggio ai bagnanti con almeno una postazione presidiata da un assistente abilitato al salvataggio ogni 100 metri di fronte mare o frazione, e qualora non si provveda dovranno essere posizionati un idoneo numero di cartelli (art. 10) richiamando la dicitura "ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO";

**Dato atto** della necessità, avendo il Comune di Terracina ottenuto nell'anno 2025 la Certificazione della Bandiera Blu in fase di rilascio per il corrente anno, di garantire nei tratti di arenile insigniti della certificazione, almeno i servizi indispensabili;



# CITTÀ DI TERRACINA

## PROVINCIA DI LATINA

UNITÀ DI PROGETTO PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO  
Settore Demanio Marittimo

### AVVISA

L'Amministrazione comunale intende procedere all'affidamento delle spiagge libere comunali per l'espletamento dei servizi previsti dall'art. 7, comma 1, lett. b), del Regolamento Regionale n. 19/2016, di seguito indicati:

- 1) servizio di assistenza e salvataggio;
- 2) servizi igienici, accessibili anche alle persone diversamente abili;
- 3) servizi di pulizia assicurati almeno una volta al giorno;
- 4) uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone diversamente abili.

Si precisa, che le "docce/lavapiedi" si annoverano nel concetto giuridico di "servizio igienico" ex D.Lgs. n. 81/2008, pertanto, l'eventuale installazione è a facoltà del convenzionato, in modo da non pregiudicare in alcun modo l'ambiente circostante.

La loro eventuale installazione, previo richiesta al gestore del servizio idrico, è totalmente a carico del richiedente (allaccio e cessazione).

Considerato che con Sentenza, Sezione Sesta n. 7029/2024 del Consiglio di Stato, pur confermando la legittimità delle note della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive e la Ricerca - Area Economia del Mare prot. n. 435696 del 17/07/2018 e prot. n. 551507 del 22/05/2023, evidenzia che sulle spiagge libere è comunque consentito svolgere "altri servizi ritenuti necessari", inclusi il noleggio di attrezzature e attività strettamente funzionali alla fruizione dell'arenile, fermo restando il divieto di occupazione permanente per attività commerciali senza apposito titolo concessorio.

Ritenuto, alla luce dei principi generali in materia di tutela del demanio marittimo e di salvaguardia dell'uso pubblico dell'arenile, che occorra valutare in concreto l'effettiva incidenza delle attività economiche rispetto al bene demaniale, al fine di evitare che attività formalmente collocate al di fuori dell'area demaniale possano tradursi, nella sostanza, in una estensione dell'ambito concessorio ovvero in una limitazione della piena e libera fruizione dell'arenile;

Precisato, in coerenza con le note regionali richiamate, che è consentito al soggetto convenzionato l'esercizio di attività commerciale di noleggio di attrezzature da mare esclusivamente qualora:

- l'attività sia svolta integralmente da area privata ovvero da suolo comunale non rientrante nel demanio marittimo;
- non comporti occupazione, deposito stabile, delimitazione, organizzazione o riserva di spazi sull'arenile demaniale, neppure in via temporanea;
- non determini alcuna forma di uso esclusivo, riservato o preferenziale della spiaggia libera;
- sia esercitata in regime di piena autonomia rispetto alla convenzione di gestione dell'arenile;
- sia subordinata alla preventiva presentazione di idonea SCIA commerciale e al rispetto della disciplina urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza vigente;



# CITTÀ DI TERRACINA

## PROVINCIA DI LATINA

UNITÀ DI PROGETTO PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO  
Settore Demanio Marittimo

Stabilito, altresì, che l'eventuale esercizio di tale attività non costituisce diritto esclusivo né elemento automaticamente connesso alla convenzione per la gestione della spiaggia libera, né comporta ampliamento oggettivo della medesima;

Tutti i servizi sopra citati dovranno essere forniti gratuitamente alla collettività, per l'intero periodo indicato nella convenzione o nelle diverse norme legislative, statali o regionali, intervenute successivamente alla sottoscrizione della convenzione stessa.

Le disposizioni del presente bando e della relativa convenzione si applicano nel rispetto della normativa vigente in materia di demanio marittimo e di spiagge libere in convenzione, salvo eventuali modifiche legislative e regolamentari sopravvenute, statali o regionali, che dovessero intervenire successivamente alla pubblicazione del bando, le quali si intenderanno automaticamente recepite e prevalenti.

La chiusura anticipata della spiaggia libera oggetto di convenzione, prima del termine contrattualmente stabilito o al di fuori del periodo di apertura obbligatoria, in assenza di cause di forza maggiore o di provvedimenti dell'Autorità competente, effettuata in assenza di preventiva e formale autorizzazione dell'Amministrazione concedente, costituisce grave inadempimento degli obblighi convenzionali.

Tale violazione comporta l'applicazione della penale, e pertanto, a copertura delle spese necessarie per l'eventuale intervento sostitutivo, l'Amministrazione è autorizzata a trattenere, in tutto o in parte, il deposito cauzionale versato dal Soggetto Convenzionato, senza necessità di preventiva pronuncia giudiziale.

Qualora il deposito cauzionale risulti insufficiente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di agire per il recupero delle somme eccedenti.

Resta ferma la possibilità per l'Amministrazione di procedere d'ufficio allo smontaggio delle strutture e al ripristino dello stato dei luoghi, rivalendosi sul deposito cauzionale e sul Soggetto Convenzionato per ogni ulteriore costo sostenuto.

Si evidenzia che ciascun convenzionato è tenuto a vigilare non solo sul tratto di arenile in convenzione, ma anche sul tratto residuo di spiaggia libera adiacente, qualora necessario, fino a concorrenza dei complessivi 100 metri lineari di fronte mare vigilabili da ciascun assistente bagnanti, indipendentemente dalla titolarità del tratto di arenile, fermo restando che tale obbligo non comporta attribuzione di diritti o uso esclusivo sul tratto di spiaggia libera, ma garantisce la continuità del servizio di assistenza e salvataggio e la sicurezza della balneazione sull'intero tratto interessato, a tutela dell'incolumità dei bagnanti, così come previsto all'art. 8 dell'Ordinanza Balneare n. 76 del 02/04/2026.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà, previa comunicazione al convenzionato, di disporre, per periodi limitati e previamente individuati, l'utilizzo temporaneo dell'area demaniale marittima, oggetto di convenzione per lo svolgimento di manifestazioni istituzionali, eventi culturali,



# CITTÀ DI TERRACINA

## PROVINCIA DI LATINA

UNITÀ DI PROGETTO PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO  
Settore Demanio Marittimo

sportivi, ricreativi o iniziative di rilevante interesse pubblico promosse o patrocinate dall'Amministrazione medesima o da altri enti pubblici.

Tale utilizzo dovrà avvenire nel rispetto della natura demaniale del bene, delle normative vigenti e delle finalità di pubblico utilizzo cui il bene è destinato, nonché in condizioni di compatibilità con le attività oggetto della convenzione.

L'esercizio della suddetta facoltà non comporterà il riconoscimento di alcun corrispettivo, indennizzo o rimborso a favore del concessionario, fermo restando l'obbligo di preventiva comunicazione da parte dell'Amministrazione e la limitazione temporale dell'utilizzo.

Per il periodo della stagione balneare, potrà essere autorizzata l'installazione di strutture di superficie coperta massima di 25,00 metri quadrati realizzate in materiali ecocompatibili e di facile rimozione, e comunque nel rispetto di quanto sopra riportato.

**Nelle spiagge libere oggetto di convenzione È VIETATO IL PREPOSIZIONAMENTO di attrezzature balneari e l'organizzazione di servizi alla balneazione non può in nessun caso precludere la libera fruizione degli arenili.**

La domanda di partecipazione, recante all'oggetto la dicitura "DEMANIO MARITTIMO – AFFIDAMENTO GESTIONE SPIAGGIA LIBERA IN CONVENZIONE" di cui agli artt. 6-7, comma 1, lett. b), del Regolamento Regione Lazio n.19/2016", dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 23:59 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo Pretorio del presente Avviso (.....), esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (pec), all'indirizzo di posta certificata [posta@pec.comune.terracina.it](mailto:posta@pec.comune.terracina.it), utilizzando, la modulistica approvata dall'Ente, allegando i seguenti documenti:

- Scheda offerta tecnica, firmata dalla Ditta richiedente;
- Relazione tecnica descrittiva dei servizi da rendere firmata dal tecnico abilitato;
- Schema di Convenzione Tipo firmato per accettazione.

Alla domanda dovrà, altresì, essere allegata, **pena l'esclusione dalla procedura**, oltre al documento d'identità in corso di validità, **una planimetria quotata redatta a firma di un tecnico abilitato dalla quale si evincono, ai fini della esatta individuazione del sito interessato, i tratti di spiagge liberi prescelti e la rappresentazione dei camminamenti di cui al su indicato punto 4).**

**Nella domanda è specificato che il richiedente dovrà dichiarare di fornire gratuitamente alla collettività i servizi obbligatori sopra indicati, di cui all'art. 7, comma 1, lett.b.**

Possono presentare domanda i seguenti soggetti giuridici:

- Ditte individuali;
- le società commerciali;
- le società cooperative;
- le associazioni;
- enti in forma singola o associata;
- altri soggetti per cui non sussistano le cause di esclusione di cui sotto.



# CITTÀ DI TERRACINA

## PROVINCIA DI LATINA

UNITÀ DI PROGETTO PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO  
Settore Demanio Marittimo

**Ciascun partecipante potrà presentare una sola istanza specificando il tratto di spiaggia libera per il quale concorre, indicando eventualmente due lotti di riserva in ordine di preferenza che gli potranno essere assegnati nel caso in cui non risultasse aggiudicatario del lotto richiesto e i lotti indicati in riserva non siano aggiudicati ad altro avente diritto.**

**I lotti riportati nella planimetria colorati in VERDE NON POSSONO essere indicati come preferenze di scelta, poiché esclusi dal presente Avviso Pubblico.**

I soggetti, di cui al precedente elenco, devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione alla C.C.I.A.A., o ricevuta attestante la richiesta di iscrizione, (o ad analogo registro d'altro stato europeo). Tale requisito potrà essere posseduto al momento della successiva stipula della convenzione, qualora sia necessario per il soggetto giuridico aggiudicatario;
- solo in caso di cooperative, essere regolarmente iscritte nel registro di appartenenza;
- solo in caso di consorzi di cooperative, essere regolarmente iscritti nello schedario generale della cooperazione;
- non trovarsi in una delle cause di incompatibilità, decadenza, divieto o sospensione previste dalla legislazione antimafia, con particolare riferimento all'art. 88, comma 4 e art. 89 D.L.gs. n. 159/2011;
- non trovarsi in altre situazioni in incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, previste dalla legislazione vigente;
- di conoscere e accettare incondizionatamente le clausole del presente avviso, nonché quelle contenute nella convenzione che dovrà sottoscrivere in caso di aggiudicazione;
- di non aver ricevuto, nel periodo 2021 - 2025, più di tre (3) Ordinanze di Ingiunzioni al Pagamento emesse, ex art. 18 Legge n.689/1981 ss.mm.ii., attinenti alle infrazioni di cui ai contenuti delle convenzioni in oggetto, seppur oggetto di opposizione;
- di non essere stato destinatario di provvedimenti risolutivi della convenzione di che trattasi.

Dopo una preliminare verifica di ammissibilità della domanda da parte del R.U.P., l'Ufficio provvederà ad esaminare le offerte tecniche ai fini dell'attribuzione del punteggio.

La graduatoria finale verrà approvata con Determina dirigenziale.

I punteggi verranno attribuiti secondo i sotto riportati criteri.

Si precisa che per ogni specifico criterio indicato potrà essere assegnato in ogni caso il punteggio massimo previsto, anche se per ognuno di esso venissero offerti più servizi.

1. **Installazione di una torretta di salvamento amovibile, ulteriore rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente come servizi obbligatori.....Punti 10;**
  - installazione di una torretta di salvamento amovibile, da utilizzare secondo il prudente apprezzamento dell'assistente bagnanti: PUNTI 10



# CITTÀ DI TERRACINA

## PROVINCIA DI LATINA

**UNITÀ DI PROGETTO PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO**  
**Settore Demanio Marittimo**

2. **Sede operativa/domicilio fiscale nel territorio comunale della ditta partecipante (attestante da visura camerale).....Punti 15;**
  - PUNTI 15
  
3. **Servizi di pulizia e raccolta rifiuti - Implementazione oltre al requisito minimo obbligatorio (una volta al giorno).....Max Punti 25;**
  - n. 1 Quantitativo di Kit per la raccolta differenziata da porre in uso sull'arenile assegnato (per kit si intende l'insieme di recipienti per effettuare la raccolta differenziata così come previsto nel vigente sistema di raccolta): PUNTI 5;
  - o n. 2 Quantitativo di Kit per la raccolta differenziata da porre in uso sull'arenile assegnato (per kit si intende l'insieme di recipienti per effettuare la raccolta differenziata così come previsto nel vigente sistema di raccolta): PUNTI 15;
  - n. 2 pulizia dell'arenile e dei percorsi al giorno: PUNTI 15.
  
4. **Realizzazione dei percorsi da porre a secco fino alla battigia per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone diversamente abili - Dotazione di servizi e ausili (es. carrozzine per la balneazione) e quantità delle percorrenze.....Max Punti 50;**
  - n. 2 percorsi o più: PUNTI 20;
  - n. 1 Carrozzina/Sedia per la balneazione dei disabili: PUNTI 10;
  - n. 1 Ciambella o Salvagente per la balneazione dei disabili: PUNTI 10;
  - servizio dedicato di assistenza alle persone diversamente abili, "Steward" (persona diversa dal bagnino): PUNTI 10.

**Si rende noto che nel caso di parità di punteggio si procederà all'aggiudicazione mediante SORTEGGIO PUBBLICO.**

Il presente avviso è pubblicato **per giorni 45 QUARANTACINQUE** all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Terracina al seguente [Link](#).

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. PAOLO AURIOSO (TEL.0773/707.574).

Il Titolare del trattamento è il Comune di Terracina ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: [protocollo@pec.comune.terracina.it](mailto:protocollo@pec.comune.terracina.it)

Il Dirigente (\*)  
 Dott. Michele ORLANDO

**(\*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93.**